CITTÀ DI TRENTOLA DUCENTA

Provincia di Caserta

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 35 **del** 26-02-2020

Oggetto: Nomina legale per ricorso promosso dal Soc. Quadrifoglio Immobiliare srl e arch. Gianfranco Sagliocco c/Comune di Trentola Ducenta innanzi al TAR Campania Napoli.

Il giorno ventisei del mese di febbraio dell'anno 2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri della Giunta Comunale

Dott. Andrea Cantadori, con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Gelsomina Terracciano, incaricato della redazione del presente verbale;

Vista la proposta di deliberazione allegata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

D E L I B E R A

- Di approvare e fare propria la richiamata proposta di deliberazione allegata e che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SERVIZIO CONTENZIOSO

Proponente: Dott.ssa Gelsomina Terracciano

Oggetto: Nomina legale per ricorso promosso dal Soc. Quadrifoglio Immobiliare srl e arch. Gianfranco Sagliocco c/Comune di Trentola Ducenta innanzi al TAR Campania Napoli.

Visto il ricorso presso il TAR Campania Napoli presentato dalla **Soc. Quadrifoglio Immobiliare srl**, in persona dei legali rapp.ti sig.Carmen Maiolica e arch.Gianfranco Sagliocco, rappresentati e difesi dall'Avv. Renato Labriola, pervenuto al protocollo generale di questo Ente in data 10.02.2020 al n.1736, contro il comune di Trentola Ducenta;

Considerato che è opportuno costituirsi nel giudizio di cui innanzi procedendo alla nomina di un legale individuato nella persona dell'avv. Orazio Abbamonte con studio legale in Napoli e che già segue il ricorso principale nominato con delibera di G.M.n.83 del 27.12.2018;

Dare atto che l'incarico avverrà su accettazione del legale interessato e con parcella adeguata alla misura minima della tabella forense;

Ritenuto di dover procedere in merito;
Acquisiti i pareri di cui al D.Lgs.n.267/2000;

PROPONE

Per i motivi indicati in premessa, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

Nominare quale legale dell'Ente l'avv. Orazio Abbamonte con studio legale in Napoli, per la difesa degli interessi dell'Ente, avverso il ricorso su menzionato presso il TAR Campania Napoli;

Dare atto che il legale nominato dovrà sottoscrivere il disciplinare per tale incarico;

Dare atto che l'impegno spesa per tale incarico sarà effettuato con atto separato;

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 D.Lgs.n.267/2000.

Il Responsabile
Dott.ssa Gelsomina Terracciano

Città di Trentola Ducenta

Provincia di Caserta

*** *** ***

Servizio Contenzioso

Pareri art. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con atto N. 35 del 26-02-2020

ad oggetto: Nomina legale per ricorso promosso dal Soc. Quadrifoglio Immobiliare srl e arch. Gianfranco Sagliocco c/Comune di Trentola Ducenta innanzi al TAR Campania Napoli.

Parere Tecnico _____

_____

Il Responsabile
D.ssa Gelsomina Terracciano

Parere contabile _____

_____

Il Responsabile
(Rag. Antonio Sperone)

Attestazione art. 153 comma V D.Lgs. 267 del 2000 circa la copertura finanziaria.

Si attesta la copertura finanziaria: _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Antonio Sperone)

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI

SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 4

N.R.G. 475/20

COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA
COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0001736/2020 del 10/02/2020
Firmatario: RENATO LABRIOLA

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO RGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI

RICORSO

Nell'interesse della **Società Quadrifoglio s.r.l.** con sede legale in Trentola Ducenta (CE) alla via Santa Monica n. 21 in persona degli amministratori p.t. Sig.ra **Carmen Maiolica** nata a Caserta l'08/09/1973 (C.F. MLCCMN73P48B963S) e arch. **Gianfranco Sagliocco** nato Santa Maria Capua Vetere (CE) il 14/02/1973, rappresentati e difesi, giusta mandato in calce, dall'avv. Renato Labriola con i quali elettivamente domiciliano al seguente indirizzo pec presente nei registri Reginde: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

CONTRO

Il Comune di Trentola Ducenta(CE) in persona del legale rapp.te p.t.

Il Comune di Trentola Ducenta – Ufficio Urbanistica in persona del legale rapp.te p.t.

PER L'ANNULLAMENTO E/O

LA RIFORMA PREVIA SOSPENSIVA

ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

a) Del provvedimento n. 16515 del 30/12/2019 del Comune di Trentola Ducenta – Ufficio Urbanistica, notificato in pari data avente ad oggetto "*segnalazione certificata inizio attività alternativa al permesso di costruire, prot. 15206, del 28/11/2019. **Diniego definitivo**"*

b) Della nota del Comando della Polizia Municipale prot. 4022/19/ED del 22.11.2019 notificata il 2 dicembre 2019 avente ad oggetto "*verbale di inottemperanza all'ingiunzione n. 75/18 del 28/05/2018 ai sensi dell'art. 31 del DPR 380/2001*"

PER LA DECLARATORIA

Del consolidamento della SCIA prot. 5648 del 26/05/2015

FATTO

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI

SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 4

La Società Quadrifoglio s.r.l., odierna ricorrente, è una impresa di primaria importanza sul territorio nell'ambito dell'edilizia residenziale.

Con permesso di costruire n. 42/14 il Comune di Trentola Ducenta (CE), odierno resistente, ha autorizzato la costruzione di un manufatto sito in via Salvo D'Acquisto.

Ultimata la realizzazione del detto manufatto è stata inoltrata

MOTIVI

1) **VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E DISTORTA APPLICAZIONE DELL'ART. 19 COMMI 3,4 E *6*-BIS E TER DELL'ART. 21 NONIES COMMA 1 DELLA LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE E DISTORTA APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA 6 DPR 380/01. VIOLAZIONE E DISTORTA APPLICAZIONE DELL'ART. 31 4° COMMA DEL DPR 380/2001. VIOLAZIONE E DISTORTA APPLICAZIONE ECCESSO DI POTERE PER PALESE TRAVISAMENTO ED ERRONEITA' NELLA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E RAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

I provvedimenti sono palesemente illeggittimi per le motivazioni che di seguito analiticamente si espongono:

Sul consolidamento della SCIA prot. 5648 del 26/05/2015

1a) secondo consolidata giurisprudenza sia del Giudice Amministrativo che della Corte Costituzionale in applicazione del dettato normativo dell'art. 23 comma 6 del d.P.R. n. 380/2001 è illegittimo l'operato dell'Amministrazione comunale che, in presenza di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, adotti provvedimenti di sospensione dei lavori, diffida o inibitoria dopo che sia decorso il termine di trenta giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza fare previo ricorso agli strumenti dell'autotutela. Per vero, una volta perfezionatasi e divenuta efficace la SCIA, l'attività del Comune deve necessariamente essere condotta nell'ambito di un procedimento di secondo grado avente ad oggetto il riesame di un'autorizzazione implicita che, pertanto, ha già determinato la piena espansione del cd. ius aedificandi. Nel caso di specie, la Scia è stata acquisita al protocollo del comune resistente in data 26-05-2015 con prot. 5648, ed il Comune non ha mai adottato e notificato alla società ricorrente alcun provvedimento di

inibitoria della detta S.C.I.A. Pertanto, stante la natura perentoria del termine di verifica e di inibitoria a sensi dell'art. 19 commi 3 e 6-bis della L. 241/90 (ex multis, T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Terza, sentenza n. 9 del 7/1/2019; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29/12/2016, n.2486), si è consolidato la legittimazione della ad eseguire l'intervento edilizio di cui alla S.C.I.A. per effetto dell'inerzia dell'Amministrazione. In pratica il Comune resistente non avendo previamente provveduto, in via di autotutela, alla rimozione del provvedimento implicito, in applicazione del comma 4 dell'art. 19 L. 241/90 (richiamato dal comma 6- bis dello stesso articolo) secondo cui "*Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies*", ha "de facto" consolidato la SCIA prot. 5648 del 26/5/2015. Tale potere residuale per la P.A procedente deve, peraltro, essere esercitato secondo i principi regolatori legislativamente sanciti, in materia di autotutela, con particolare riferimento alla necessità dell'avvio di un apposito procedimento in contraddittorio, al rispetto del limite del termine ragionevole, e soprattutto, alla necessità di una valutazione comparativa, di natura discrezionale, degli interessi in rilievo, idonea a giustificare la frustrazione dell'affidamento incolpevole maturato in capo al denunciante a seguito del decorso del tempo e della conseguente consumazione del potere inibitorio (T. A. R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 21-04-2016, n. 2106). Viceversa, nella fattispecie, va osservato che, nonostante il superamento del termine di legge per inibire l'attività segnalata, il Comune non ha adottato alcun provvedimento. Difatti, per effetto dell'introduzione del comma 6-bis dell'art. 19 L. 241/90 (introdotto dall'art. 5, comma 2, lettera b), numero 2), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.L. 13 agosto 2011), nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Consequenzialmente il comma 4 dello medesimo art. 19 della l. 241/90 prevede, sottolineando la specialità del termine previsto per la Scia in materia edilizia che "*Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni*

previste dall'articolo 21-nonies". La Corte Costituzionale, inoltre, ha confermato i principi nell'ambito dei poteri di verifica sulla segnalazione certificata d'inizio attività (s.c.i.a.) spettanti all'amministrazione, il meccanismo di tutela del terzo congegnato dall'art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990 richiede, per la sua concreta operatività, l'individuazione di tre distinti termini: il primo è quello entro il quale il terzo deve sollecitare le verifiche spettanti all'amministrazione; il secondo è quello entro cui l'amministrazione si deve pronunciare su tale istanza e decorso il quale essa deve considerarsi inerte; l'ultimo è quello entro il quale il terzo deve esperire l'azione avverso il silenzio mantenuto dall'amministrazione. Le verifiche cui è chiamata l'amministrazione ai sensi del comma 6-ter sono dunque quelle già puntualmente disciplinate dall'art. 19, da esercitarsi entro i sessanta o trenta giorni dalla presentazione della s.c.i.a. (commi 3 e 6-bis), e poi entro i successivi diciotto mesi (comma 4, che rinvia all'art. 21-novies). Decorsi questi termini, la situazione soggettiva del segnalante si consolida definitivamente nei confronti dell'amministrazione, ormai priva di poteri, e quindi anche del terzo. Questi, infatti, è titolare di un interesse legittimo pretensivo all'esercizio del controllo amministrativo, e quindi, venuta meno la possibilità di dialogo con il corrispondente potere, anche l'interesse si estingue. (Corte Costituzionale sentenza n. 45 del 13.3.2019 punto 9 del Considerato in diritto) Questa conclusione, che, oltre che piana, è necessitata, non può essere messa in discussione dal timore del rimettente che ne derivi un vulnus alla situazione giuridica soggettiva del terzo. (Corte Costituzionale sentenza n. 45 del 13.3.2019 punto 9 del Considerato in diritto punto 10 del Considerato in diritto)

Sulla illegittimità del provvedimento di diniego segnalazione certificata inizio attività alternativa al permesso di costruire, prot. 15206, el 28/11/2019

1b) L'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo il "*pergolato in acciaio e vetro non è rilevabile sui luoghi*" è erronea. In realtà il pergolato è presente sul posto ma ha subito la trasformazione secondo le lavorazioni previste nella scia ai sensi dell'art. 23 del DPR 380/01 di cambio di destinazione d'uso, prot. 15206 del 28/11/2019. E' erronea e travisa i presupposti di fatto anche l'affermazione secondo cui i tecnici comunali affermano che loro facevano seguito alla nota prot. 15820 del 12/12/2019 del locale comando di polizia municipale, con la quale gli amministratori non avrebbero ottemperato all'ingiunzione n° 75/18 del 28/05/2018, in quanto è di cristallina evidenza che

la scia di cambio di destinazione d'uso prot. 15206 del 28/11/2019 è stata presentata precedentemente al detto provvedimento della polizia municipale, che è del 22/11/2019, e che alla data del suddetto sopralluogo la trasformazione era già in atto o di lì a poco terminata, **e si riferiva ai lavori censurati con l'ordinanza di demolizione 45/18 peraltro tempestivamente impugnata davanti a Codesto Ecc.mo TAR VIII Sezione con ricorso R.G. 3629/2018.** Pertanto la presentazione della SCIA alternativa al permesso di costruire è tempestiva in quanto intervenuta prima del verbale di sopralluogo del 22/11/2019, ma soprattutto in assenza di alcun provvedimento sanzionatorio come la demolizione o il provvedimento di acquisizione al partimonio comunale. Quanto appena esposto è canonizzato da granitica giurisprudenza, anche di Codesto Ecc.mo Tribunale (da ultimo TAR Campania Napoli VIII Sezione, sentenza n. 452/2020 del 30.01.2020), **secondo cui la proposizione della domanda di accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 36 del d.p.r. n. 380 del 2001 (nel caso de quo agitur SCIA Alternativa al permesso di costruire), priva temporaneamente di efficacia l'ordinanza di demolizione; tale efficacia, spirato il termine legale di definizione dell'istanza, che opera in termini sospensivi, viene riacquistata successivamente all'eventuale rigetto, espresso o tacito, della suddetta domanda. Solo seguito della definizione della procedura di sanatoria che ha dato esito negativo, quindi, sussiste un obbligo del Comune di concludere il procedimento sanzionatorio, portando ad esecuzione l'ordinanza di demolizione che, in ipotesi, ha ripreso a produrre effetti (per tutte, Consiglio di Stato, sez. VI, 5 luglio 2017, n. 3308; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II Q, n. 12096 del 06.12.2017).** Ad abundantiam occorre osservare che il comma 1 della suddetto art. 43 della l. n. 47 del 1985, sancisce che "l'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria". Di conseguenza, qualora non risulti che sull'immobile si siano verificati i suindicati mutamenti in punto di fatto (demolizione o sua utilizzazione a fini pubblici), che rendono impossibile in astratto il rilascio della richiesta sanatoria, e sia operante il regime di cui alla L. n. 47 del 1985, l'ordinanza di acquisizione del bene (al pari di quella di demolizione) deve essere considerata inefficace per effetto della sopravvenuta presentazione della domanda di sanatoria (cfr.

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI

SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 4

Cassazione Civile, sez. I, 19 dicembre 2017, n. 30497). Poi con riferimento alla paventata acquisizione al patrimonio comunale del manufatto oggetto del presente giudizio, partendo dal presupposto che l'accertamento di conformità presentato con scia alternativa è antecedente al verbale di sopralluogo della Polizia Municpale Codesto Ecc,mo Tribunale in maniera perentoria ha affermato che "secondo l'orientamento della giurisprudenza condiviso dal Collegio, il privato raggiunto dall'ordine di demolizione può richiedere la sanatoria delle opere eseguite, ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 380/2001, anche oltre il termine di 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza; e tanto sulla base del tenore letterale del comma 1 del predetto art. 36, che ammette la possibilità di ottenere il permesso in sanatoria "*fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative". (cfr. TAR Campania, Napoli, n. 2279 del 5 maggio 2016; TAR Campania, Salerno, n. 1017 del 28 maggio 2014; TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 133 del 13 febbraio 2014; TAR Toscana, n. 583 del 27 marzo 2014; TAR Piemonte, n. 2927 del 13 settembre 2007). Già dalla lettera della norma si desume, perciò, la possibilità di proporre la domanda di accertamento di conformità in un momento successivo alla scadenza del termine ex art. 31, comma 3, cit., ove a tal momento non siano state ancora in concreto irrogate le sanzioni amministrative (T.A.R. Latina, sentenza n. 946 del 6 dicembre 2012). Il termine di novanta giorni ex art. 31, comma 3, cit., infatti, è fissato unicamente per la demolizione volontaria del manufatto abusivo (con il corollario che dopo il decorso di detto termine la P.A. può procedere agli ulteriori adempimenti) mentre, fino a quando l'opera esiste nella sua integrità ed il soggetto ne conserva la titolarità, è sempre possibile richiedere la sanatoria, che ha lo scopo di evitare le previste sanzioni amministrative. Né la perentorietà di tale termine potrebbe essere desunta dall'esigenza di tutelare preminenti interessi pubblici, poiché la conservazione di opere edili conformi alla disciplina vigente (risultato cui è finalizzato l'istituto dell'accertamento di conformità ex art. 36 cit.) non può dirsi in contrasto con il pubblico interesse."* (TAR Campania Napoli VIII Sezione, sentenza n. 452/2020 del 30.01.2020). Da quanto esposto è di palmare evidenza il mancato coordinamento tra l'Ufficio Tecnico e la Polizia Municipale del Comune di Trentola Ducenta, in quanto mai la P.M. suddetta avrebbe potuto qualificare come risultato della inottemperanza dell'ordinanza 45/18 il permanere in essere

del manufatto "de quo agitur" se avesse avuto contezza dell'esistenza della SIA alternativa al permesso di costruire prot. alternativa al permesso di costruire, prot. 15206, del 28/11/2019.

1c) i tecnici del comune di Trentola-Ducenta **erroneamente** affermano che ai sensi dell'art. 31 c. 4 del DPR 380/01 ci sarebbe stata inottemperanza all'ingiunzione di demolizione. Non può essere dichiarata abusiva un'opera realizzata con regolare scia del 2015 di cui al prot 5648 del 26-05-2015, mai contestata dal comune e quindi conformata alla legge 241 del 1990, con modifiche apportate dalla legge 124/2015 integralmente riportato. Inoltre i tecnici, erroneamente, fanno ricadere il manufatto nelle more dell'art. 31, del DPR 380/01, questi in realtà è applicabile solo quando si è nella condizione di totale difformità, ciò che la fattispecie non è *"art. 31 comma 1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile"*. In realtà l'opera non risulta abusiva nè difforme, ma nella sagoma perfettamente corrispondente a quanto realizzato in virtù di autorizzazione edilizia scia prot. 5648 del 26-05-2015, e titolo madre Permesso di costruire 42/14 del 30/01/2014.

1d) Il pergolato realizzato con SCIA EDILIZIA RISULTA PERFETTAMENTE conforme al dichiarato in atti. Difatti, come risulta inequivocabilmente dalla perizia giurata dell'Arch. Raffaele m realizzato con vetri di copertura e travicelli in acciaio, in più risulta completato solo di controsoffitto in cartongesso. Tale involucro è stato realizzato con titolo mai denegato o contestato dal comune quindi ad oggi perfettamente consolidato. Tale corpo di fabbrica quindi autorizzato con titolo edilizio specifico, non essendo abusivo costituisce presupposto per l'applicazione della LR 19/2009 e smi (Piano Casa) e quindi non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 3 della stessa legge, erroneamente contestato dal responsabile dell'ufficio tecnico. La segnalazione certificata di inizio attività presentata dalla Quadrifoglio immobiliare srl prot. 15206 del 28/11/2019 ben riporta le differenze tra il grafico di permesso di costruire madre, ossia 42/14 e quello della successiva scia del 26/05/2015 prot. 5648 in cui si

evidenzia l'ampliamento. In tale titolo chiaramente viene identificato tale corpo aggiunto al corpo di fabbrica principale, e in virtù di esso si va a cambiare la destinazione d'uso del solo corpo aggiunto. Visto che la legge 1/2011 al comma sette dell'art. 4 prevede tale ipotesi, non specificando la categoria dalla quale partire per il recupero, difatti recita "*riqualificazione e l'adeguamento delle strutture esistenti anche attraverso il cambio di destinazione d'uso in deroga agli strumenti urbanistici vigenti*"

ISTANZA ISTRUTTORIA

Ove lo ritenga opportuno ai fini del decidere, voglia Codesto Ecc.mo Tribunale disporre apposita verificazione al fine di essere a perfetta conoscenza della coincidenza dello stato di luoghi attuali con la richiesta di scia alternativa al permesso di costruire prot. 15206, del 28/11/2019

ISTANZA DI RIUNIONE

Si chiede a Codesto Ecc.mo TAR di disporre la riunione del presente ricorso con quello R.G. 3629/2018 davanti a Codesto Ecc.mo TAR VIII Sezione

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Il fumus si evince da quanto esposto in ricorso.

Il periculum è evidente e si sostanzia nel fatto che se non venisse sospesa l'efficacia dei provvedimenti impugnati Il Comune di Trentola Ducenta, visto anche il tenore dei provvedimenti impugnati, potrebbe addirittura disporre "ad horas l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile con relativa trascrizione ai registri immobiliari ed acquisizione anche dell'area di sedime fino al decuplo dell'area dove insiste il detto manufatto.Si chiede pertanto la sospensiva **anche inaudita altera parte,** sussistendo il presupposto dell'estrema gravità ed urgenza richiesto dall'art. 56 c.p.a tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio

P.Q.M.

Si chiede al Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso e respinta ogni contraria istanza, di disporre l'annullamento previa sospensiva **anche inaudita altera parte dei seguenti provvedimenti:**

a) Il provvedimento n. 16515 del 30/12/2019 del Comune di Trentola Ducenta – Ufficio Urbanistica, notificato in pari data avente ad oggetto "*segnalazione certificata inizio attività alternativa al permesso di costruire, prot. 15206, del 28/11/2019. Diniego definitivo*"

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI

SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 4

b) la nota del Comando della Polizia Municipale prot. 4022/19/ED del 22.11.2019 notificata il 2 dicembre 2019 avente ad oggetto "*verbale di inottemperanza all'ingiunzione n. 75/18 del 28/05/2018 ai sensi dell'art. 31 del DPR 380/2001*"

Con riserva di dedurre ulteriormente nel corso di causa e di proporre eventualmente motivi aggiunti di impugnazione.

Con vittoria di spese e onorari ex art. 26 c.p.a. da anticiparsi al sottoscritto procuratore antistatario

Avv. Renato Labriola

LABRIOLA
RENATO

Firmato digitalmente da LABRIOLA RENATO
Data: 2020.02.03 17:03:12 +01'00'

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LA MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIALE DELLE MILIZIE 2
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

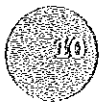

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LA MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIALE DELLE MILIZIE 2
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 6
ROMA VIA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

PROCURA

Avv. Renato Labriola

Noi sottoscritti **Sig.ra Carmen Maiolica** (C.F. MLCMN73P48B963S) e **arch. Gianfranco Sagliocco** (C.F. SGLGFR73B14I234J) in qualità di legali rapp.ti p.t della Soc. **Quadrifoglio Immobiliare s.r.l.** (P.IVA 03381700610) con sede legale in Trentola Ducenta (CE) alla via Santa Monica n. 21 Vi deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel **presente ricorso dinanzi al Tar Campania- sede di Napoli per l'annullamento e/o la riforma previa sospensiva del provvedimento prot. n. 16515 del 30/12/2019 emesso dal Comune di Trentola Ducenta avente per oggetto "*Segnalazione Certificata inizio attività al Permesso di Costruire , prot. 15206, del 28/11/2019 – DINIEGO DEFINITIVO*"** conferendovi i più ampi poteri previsti dalla legge compreso quello di chiamare in causa terzi responsabili, conferendovi espressa facoltà di rinunziare agli atti e all'azione, transigere e conciliare la presente controversia, riscuotere somme, con promessa di rato e valido del vostro operato. Vi autorizzo al trattamento dei dati sensibili e personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03. **Dichiaro di essere stati resi edotti circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferiamo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.** Eleggiamo domicilio con voi al seguente indirizzo pec: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

Caserta 13/01/2020

Quadrifoglio Immobiliare srl
Via Santa Monica, 21
81038 Trentola Ducenta (Ce)
Cod. Fisc. e P.IVA 03381700610

Sig.ra Carmen Maiolica

Arch. Gianfranco Sagliocco

Sono autentiche
Avv. Renato Labriola

io sottoscritto avv. Renato Labriola attesto che la prente copia formato immagine è conforme all'originale cartaceo da cui è estratta

Avv. Renato Labriola

LABRIOLA RENATO

RELATA DI NOTIFICA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto **Avvocato Renato LABRIOLA**, con studio in Caserta alla Via Don Bosco n. 27, c.f. LBRRNT64B01B963T, P.IVA 07113440635, **nella mia qualità di difensore** della Soc. **Quadrifoglio Immobiliare s.r.l.** (P.IVA 03381700610) con sede legale in Trentola Ducenta (CE) alla via Santa Monica n. 21 in persona dei legali rapp.ti p.t. Sig.ra Carmen Maiolica (C.F. MLCMN73P48B963S) e arch. Gianfranco Sagliocco (C.F. SGLGFR73B14I234J), (tanto autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avv.ti di S. Maria C.V., adottata nella seduta del 12/11/2004) ,avente per oggetto ricorso al Tar Campania Napoli per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento n. 16515 del 30/12/2019 del Comune di Trentola Ducenta – Ufficio Urbanistica, notificato in pari data avente ad oggetto "*segnalazione certificata inizio attività alternativa al permesso di costruire, prot. 15206, del 28/11/2019. **Diniego definitivo***

HO NOTIFICATO

a ogni effetto e conseguenza di legge via PEC l'allegato a:

Comune di Trentola Ducenta (CE) in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato al seguente indirizzo pec estratto da indicepa.gov.it: **protocollo.trentoladucenta@legalmail.it**

ATTESTO,

ai sensi dell'art. 3 bis co. 2 L. 53/1994, del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.C.M. 40/2016 e s.m.i. la conformità della copia per immagine notificata all'originale cartaceo in mio possesso.

Attesto da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati informatici:

- ricorso al Tar Campania Napoli per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento n. 16515 del 30/12/2019 del Comune di Trentola Ducenta – Ufficio Urbanistica, notificato in pari data avente ad oggetto "*segnalazione certificata inizio attività alternativa al permesso di costruire, prot. 15206, del 28/11/2019. **Diniego definitivo*** + procura in calce

Avv. Renato LABRIOLA

LABRIOLA RENATO

Firmato digitalmente da LABRIOLA RENATO
ND: cn=IT, o=non presente, ou=LABRIOLA RENATO, serialNumber=TINIT-LBRRNT64B01B963T, givenName=RENATO, sn=LABRIOLA, dnQualifier=17612224, title=Avvocato
Data: 2020.02.06 22:12:44 +01'00'
Versione di Adobe Acrobat: 2015.007.00000

Il Commissario Straordinario
Andrea Cantadori

Il Segretario Generale
Dott.ssa Gelsomina Terracciano

Albo Pretorio N. 209

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi a partire da oggi.

Lì 26-02-2020

Il Segretario Generale
Dott.ssa Gelsomina Terracciano

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Trentola Ducenta lì 26-02-2020

Il Segretario Generale
Dott.ssa Gelsomina Terracciano